

STATUTO

AGL MEDICAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BONIFACIO VR VIA
PRAISSOLA 4

Numero REA: VR - 469780

Codice fiscale: 05089880230

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto Numero 3661 di Repertorio e Numero 3038	
	di Raccolta	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"AGL MEDICAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" , con sede nel	
	Comune di San Bonifacio(VR).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale, mentre il	
	trasferimento della sede in altro Comune dovrà essere	
	deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità	
	stabilite dal presente statuto.	
	Spetta inoltre all'organo amministrativo la facoltà	
	dell'istituzione o soppressione di sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio	
	nazionale ed estero.	
	La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta)e potrà essere prorogata	
	con delibera dell'assemblea.	
	SCOPO DELLA SOCIETA'	
	ART. 2	
	La cooperativa ha scopo mutualistico ed è pertanto retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità. Essa intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	

	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512	
	C.C..	
	A tal fine i requisiti propri della mutualità prevalente	
	sono indicati all'art. 4) del presente statuto.	
	OGGETTO SOCIALE	
	ART. 3	
	La cooperativa persegue esclusivamente finalità di	
	solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e	
	socio-sanitaria e nelle attività direttamente connesse	
	dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,	
	formazione, sport dilettantistico, comunque in favore di	
	persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali e familiari.	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1, comma 1,	
	lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il	
	collegamento funzionale dei seguenti due tipi di attività,	
	che peraltro dovranno essere gestiti in via separata:	
	gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi incluse	
	le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c),	
	d), l) e p), del decreto legislativo recante revisione della	
	disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	

	2016, n. 106;	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa si ispira	
	ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,	
	un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni	
	pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e	
	culturale delle comunità, si propone di cooperare	
	attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese anche	
	sociali e organismi del terzo settore, su scala locale,	
	nazionale ed internazionale. La cooperativa intende	
	realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei soggetti svantaggiati ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione	
	responsabile dell'impresa. La cooperativa, inoltre, è retta	
	e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	

	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata continuativa con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, in	
	attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza,	
	conformemente all'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, tenuto conto dei requisiti dei	
	soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla	
	partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto	
	diretto, in appalto o in convenzione con enti pubblici e	
	privati in genere, le seguenti attività in proprio e per	
	conto terzi:	
	Erogazione di prestazioni di trattamento ambulatoriale e	
	domiciliare.	
	Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso	
	ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	

	autonome di collaboratori non soci.	
	Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi.	
	Organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali	
	a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani,	
	studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché	
	con organizzazioni di servizi.	
	Erogazione di prestazioni culturali, di formazione	
	professionale, di formazione e aggiornamento del personale,	
	delle famiglie e dei volontari.	
	Sviluppare iniziative ricreative, di animazione sportiva,	
	sport dilettantistico, per il tempo libero e per il turismo	
	sociale.	
	Favorire la formazione professionale dei propri soci tramite	
	appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni	
	che i soci svolgono presso terzi.	
	Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità.	
	Favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione.	
	Assistere e promuovere la cura di bambini, anziani,	

	ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed demandando.	
	Promuovere e sviluppare la realizzazione e la gestione	
	d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile	
	psichico o fisico nella società (parchi pubblici,	
	stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche,	
	alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed	
	attività socio-culturali).	
	Promuovere e sviluppare la realizzazione e la gestione di	
	case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi	
	residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze-madri,	
	disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi	
	d'assistenza familiare.	
	Promuovere e sviluppare la gestione d'asili nido, scuole	
	materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della	
	gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche.	
	Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la	
	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed	
	armonico sviluppo del bambino.	
	Promuovere e sviluppare l'istituzione e la gestione del	
	tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina.	
	Promuovere e sviluppare la realizzazione e/o la gestione di	
	soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito	

	dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per	
	anziani, disabili e ammalati.	
	Promuovere e sviluppare la realizzazione e/o la gestione di	
	centri diurni.	
	Organizzare e gestire l'assistenza domiciliare integrata	
	anche in convenzione e con personale specializzato.	
	Sviluppare la prestazione dell'assistenza e della cura degli	
	anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso	
	ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura, compreso il loro accompagnamento anche	
	tramite automezzi.	
	Organizzare e gestire del servizio di segretariato sociale	
	ed informa giovani.	
	Gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto e assistenza	
	igienico-sanitaria nelle scuole.	
	Sviluppare la realizzazione e/o la gestione di strutture	
	extra ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti	
	continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	
	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	Gestire servizi di carattere psico-pedagogico rivolto a	
	minori che presentano disturbi, difficoltà, fragilità	
	scolastiche, emotive, relazionali, comportamentali e bisogni	

	educativi speciali (b.e.s.).	
	Organizzare corsi di formazione, aggiornamento	
	professionale, stage, tirocini, seminari, conferenze,	
	convegni e congressi, organizzati per conto dell'unione	
	europea, dello stato italiano, delle regioni, delle	
	province, dei comuni e di tutti gli altri enti pubblici e	
	privati, o per conto della cooperativa stessa. Per quanto	
	riguarda le materie di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge n. 381/1991, in collegamento funzionale allo	
	svolgimento delle attività di cui alla precedente sezione	
	a), la cooperativa potrà provvedere alla progettazione,	
	all'organizzazione e alla gestione, in forma stabile ovvero	
	temporanea, di una o più attività produttive ritenute	
	opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti	
	svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della legge n.	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito	
	dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale,	
	turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole	
	in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la	
	possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in	
	punti vendita al minuto, via web o rivolgendosi alla grande	
	distribuzione, e così dei seguenti attività e servizi: a)	
	pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività	

	simile; b) giardinaggio e manutenzione delle aree verdi	
	anche su commissione di aziende agricole e in terreni	
	adibiti a verde pubblico e privato; c) coltivazione di	
	terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti	
	della terra, la gestione di serre e impianti di	
	sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di	
	essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali	
	dimostrativi per le attività agro-forestali; d) trasporto di	
	cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il	
	servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente	
	normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia	
	manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci	
	con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto	
	su scale e gradini; e) autotrasporto di cose per conto	
	proprio e di terzi, raccolta e autotrasporto di rifiuti e	
	prodotti riciclabili; f) accudimento e accoglienza di	
	animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca,	
	fattorie didattiche-sociali; g) manutenzione e riparazione	
	di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione; h)	
	custodia, portierato e pulizia di edifici privati e	
	pubblici, anche di interesse storico artistico e/o	
	culturale; i) tutela e valorizzazione delle bellezze	
	naturali e dei beni culturali artistici, gestione di parchi	
	naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla	
	valorizzazione culturale e turistica del territorio; l)	

	bibliotecari, informale lavoro, info giovani, organizzazione di	
	eventi e sportello associazioni; n) agenzie di viaggi,	
	promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche	
	legati agli eventi del territorio; o) punti di ristoro,	
	ristoranti, mense, bar, parcheggi e autorimesse, attività di	
	catering, banqueting, servizi sociali, ricettivi, culturali	
	e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi,	
	campeggi, ecc.); p) comunicazione, con particolare	
	riferimento a servizi informatici e grafici quali per	
	esempio programmazione, realizzazione siti internet,	
	database, attività di assistenza e manutenzione informatica,	
	migrazione di sistemi operativi; q) call-center,	
	telemarketing e assistenza clienti per conto di enti,	
	fondazioni, aziende e cooperative pubbliche o private; r)	
	produzione di stampe su tela e attività connesse,	
	lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio,	
	termosaldatura, cellophanatura, blisteratura,	
	confezionamento in genere; s) rilegatura di libri e testi in	
	genere, produzione di scatole, astucci e espositori in	
	cartone; t) produzione di articoli derivanti dalla	
	lavorazione del legno, della ceramica, del gres, della	
	porcellana e dei metalli quali, ad esempio, ferro, acciaio,	
	alluminio e rame (carpenteria leggera); u) produzione e	
	manutenzione di articoli sartoriali; v) servizi delle pompe	
	funebri e attività connesse.	

	Servizi di supporto sociale, assistenza alla persona e	
	raccolta fondi.	
	Servizi di assistenza infermieristica sociale e servizi	
	infermieristici di protezione civile, espletati mediante	
	l'impiego di volontari qualificati ed iscritti al relativo	
	ordine professionale.	
	Attivazione e gestione di ambulatori infermieristici di	
	comunità, eroganti servizio sociale in collaborazione con le	
	amministrazioni pubbliche e le autorità sanitarie locali;	
	servizi di primo soccorso ed assistenza sanitaria con	
	ambulanza.	
	Servizi di trasporto ed accompagnamento sanitario con	
	ambulanza e con automezzi per il trasporto di persone in	
	carrozzina.	
	Servizi di formazione sanitaria per la persona e per la	
	comunità.	
	Supporto al sistema di protezione civile nell'ambito del	
	soccorso tecnico e del soccorso sanitario.	
	Servizi di assistenza antincendio, mediante assistenza	
	diretta di personale qualificato o l'impiego di mezzi e/o	
	attrezzature antincendio.	
	Servizi di supporto alle pubbliche amministrazioni.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni	

	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Le	
	attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa	
	potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici	
	o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i.,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione. L'oggetto sociale potrà essere	
	anche conseguito attraverso la locazione o l'acquisizione	
	totale della proprietà, possesso o detenzione di società o	
	aziende per le quali i soci prestano la propria attività. la	
	cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare	
	e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro,	
	solo a titolo esemplificativo: a) assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di	

	capitali, comunque costituite, che svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) assumere	
	mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari e	
	affidamenti bancari e concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni e ogni altra garanzia, sia reale che personale,	
	sotto qualsiasi forma, anche a favore di terzi, per	
	facilitare l'ottenimento del credito per i soci e per gli	
	enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative; d) svolgere attività per la raccolta di	
	prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr	
	del 03/03/94 e successive norme di attuazione ed applicative	
	nei limiti previsti dalla normativa vigente, con espressa	
	esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico	
	risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e	
	successive modificazioni, delle attività di cui alla legge	

	1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra	
	operazione comunque vietata dalle vigenti e future	
	disposizioni di legge; e) emettere, ove consentito dalla	
	legge, strumenti finanziari, nonché titoli di debito, privi	
	di diritti di amministrazione, ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'art. 2483 del codice civile. In	
	tal caso con apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	verranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario, le modalità di circolazione, i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi, nonché i termini di scadenza	
	e le modalità di rimborso. La cooperativa per agevolare il	
	conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale, come previsto dalla l. 59/92. La	
	cooperativa si propone di adottare, con delibera dell'organo	
	amministrativo, procedure di programmazione pluriennale per	
	promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 4	
	La società si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:	

	a) limiti alla distribuzione di dividendi:	
	è vietata la distribuzione di dividendi superiori alla	
	ragione dell'interesse massimo stabilito dalle leggi	
	speciali per le cooperative ragguagliato al capitale	
	sociale, o comunque in misura eccedente i limiti massimi che	
	fossero consentiti dal presente Statuto in conformità della	
	legislazione stessa;	
	b) divieto di distribuzione delle riserve:	
	è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci, sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita che all'atto dello	
	scioglimento della Cooperativa;	
	c) scioglimento della Cooperativa:	
	in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio netto, dedotti soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al	
	Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla legislazione speciale prevista in	
	materia;	
	d) inderogabilità delle norme statutarie:	
	le disposizioni di cui al presente Titolo dello Statuto sono	
	inderogabili e devono essere in ogni caso osservate.	
	SOCI	
	ART. 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	

	soci i lavoratori d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18°	
	anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla	
	natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio attività identiche o affini a quelle della	
	Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci cooperatori le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi soci volontari che saranno iscritti	
	in una apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non	
	potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, la	
	loro attività lavorativa deve svolgersi gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà e nei limiti previsti	
	dalla legge. La loro attività non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate dalla Cooperativa, tramite il quale svolge	

	l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.	
	Sono ammessi soci fruitori dei servizi della cooperativa, ma	
	la loro ammissione sarà possibile solo quando la società	
	avrà superato il numero di venti soci cooperatori. Il	
	rapporto fra la cooperativa ed i soci fruitori dei suoi	
	servizi sarà disciplinato da un apposito regolamento.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato nel	
	rispetto della procedura di cui all'art. 2528 C.C.	
	DOMANDA DI AMMISSIONE	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	

	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarle agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	OBBLIGHI DEI SOCI	
	ART. 7	
	I soci hanno l'obbligo di:	
	a) concorrere alla formazione del capitale sociale con la	
	sottoscrizione ed il versamento di una quota variabile nei	
	limiti di legge;	
	b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni	
	degli organi sociali;	

	c) il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio	
	di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni cui si	
	sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario	
	stabilito dall'organo amministrativo nel rispetto del	
	contratto lavorativo stipulato e del regolamento interno	
	della società.	
	DIRITTI DEI SOCI	
	ART. 8	
	I soci hanno diritto:	
	a) di partecipare alle assemblee;	
	b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni sociali;	
	c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare	
	agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione	
	sociale;	
	d) di esaminare il libro soci ed il libro verbali delle	

	assemblee e, alle condizioni e secondo le modalità previste	
	dalla legge, di esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Organo Amministrativo e del Comitato	
	Esecutivo.	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	ART. 9	
	Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad	
	esclusione o a morte del socio.	
	FACOLTA' DI RECESSO DEL SOCIO	
	ART. 10	
	Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge. Il socio	
	che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione	
	scritta e comunicarla con raccomandata alla società. Trova	
	applicazione l'art. 2532 C.C.	
	Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i	
	rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	ART. 11	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	

	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali inerenti	
	il rapporto mutualistico o che abbia costretto la società ad	
	atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da esso	
	assunte nei suoi confronti;	
	c)che si renda moroso nel versamento della quota	
	sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società. In questi casi il	
	provvedimento di esclusione dovrà essere preceduto da	
	intimazione al pagamento da parte della società;	
	d) che svolga attività di concorrenza con la cooperativa.	
	e)per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	f) per fallimento del socio;	
	g)che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla società cooperativa;	
	h)che non presti la propria attività lavorativa, venendo	
	meno alle disposizioni imposte dall'Organo Amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	MORTE DEL SOCIO	
	ART. 12	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle	
	quote secondo le disposizioni di legge e del presente	
	statuto.	

	RIMBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	ART. 13	
	Ai soci usciti per qualunque causa, come pure ai loro eredi,	
	spetta soltanto il rimborso della quota di partecipazione al	
	capitale sociale, in un importo mai superiore a quello	
	versato ed eventualmente rivalutato, secondo quanto previsto	
	dall'art.7 della Legge 59/92, restando escluso qualsiasi	
	diritto o pretesa sul patrimonio sociale in ogni modo	
	esistente.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 14	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle	
	quote di partecipazione dei soci del valore minimo di euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) ed entro il limite	
	massimo fissato dalle leggi in vigore, il cui versamento	
	deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 15 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dalle riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.	

	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	ART. 15	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	c) alla corresponsione, entro i limiti previsti	
	dall'art.2514 del codice civile, del dividendo sulle quote	
	dei soci cooperatori o per la rivalutazione delle stesse nei	
	limiti previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.	

	59 o per la formazione di altre riserve o fondi.	
	RISTORNI	
	ART. 16	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da	
	ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la totalità	
	dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Nel bilancio si dovranno riportare separatamente i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 17	
	Sono organi sociali:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione ;	
	c) il Comitato Esecutivo, se nominato;	

	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	ASSEMBLEA GENERALE	
	ART. 18	
	L'assemblea generale è ordinaria e straordinaria.	
	Spetta all'Assemblea ordinaria:	
	- eleggere le cariche sociali e nominare il soggetto	
	incaricato del controllo contabile, se questo non è	
	attribuito al Collegio Sindacale;	
	- approvare il bilancio annuale e decidere la destinazione	
	degli utili o la copertura delle perdite;	
	- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	- approvare, con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;	
	- stabilire la misura del compenso per gli amministratori,	
	il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, se nominato,	
	nonché per il soggetto nominato per il controllo contabile;	
	- nominare il revisore contabile, salvo non venga incaricato	
	il Collegio Sindacale (per i casi in cui il Collegio è	
	facoltativo);	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle	
	modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della	
	società, nonché la nomina dei liquidatori e la	
	determinazione dei relativi poteri.	

	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	ART. 19	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono il	
	termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni a	
	norma dell'art.2364 del codice civile.	
	L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata	
	dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la	
	necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, con l'indicazione degli argomenti da	
	trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci	
	con lettera raccomandata consegnata a mani oppure con altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere	
	inoltre indicata la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	

	soci e quando tutti gli amministratori e Organo di Controllo	
	o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA	
	ART. 20	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con l'intervento in proprio o per	
	rappresentanza di almeno la maggioranza dei soci aventi	
	diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei voti presenti e rappresentati. Essa delibera a	
	maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia	
	disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	e in seconda convocazione con la presenza in proprio o per	
	rappresentanza di almeno due terzi di tutti i voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei voti presenti o rappresentati, eccettuato per	
	la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la	
	maggioranza relativa.	
	INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	ART. 21	
	Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro	
	dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono	

	iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota a lui	
	intestata.	
	Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona	
	fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente	
	della Società, mediante delega scritta, contenente il nome	
	del rappresentante.	
	Le deleghe devono essere presentate al Presidente	
	dell'assemblea e conservate agli atti.	
	Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.	
	Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con	
	prova e controprova, o nelle altre forme previste	
	dall'assemblea con esclusione del voto segreto.	
	NOMINE E DELIBERE	
	ART. 22	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In	
	caso di assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci	
	lo richieda, l'assemblea elegge fra i soci presenti chi	
	debba presiederla.	
	L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il	
	segretario e gli scrutatori. Le delibere di ogni assemblea	
	devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario.	
	Le deliberazioni prese in conformità della legge o del	

	presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche	
	se non intervenuti.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 23	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 24	
	Il consiglio di amministrazione si compone di membri eletti	
	dall'assemblea ordinaria - minimo tre, massimo sette - e,	
	quantomeno per la maggioranza, scelti fra i soci.	
	Il consiglio elegge, nel suo interno, il Presidente e il	
	Vice Presidente.	
	I membri del consiglio di amministrazione durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Su deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere loro	
	corrisposto un compenso per l'attività svolta.	
	SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE PER	
	COOPTAZIONE	
	ART. 25	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (se	
	nominato). Gli amministratori così nominati restano in	
	carica fino alla successiva assemblea generale ordinaria,	
	che provvederà alla rielezione definitiva. In caso di	

	mancanza sopravvenuta della maggioranza degli	
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 26	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta	
	ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga	
	opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei	
	membri, oppure il collegio sindacale, se nominato.	
	Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei	
	componenti del consiglio: le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza di voti dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio verranno convocate mediante avviso	
	diramato dal presidente e spedito al domicilio almeno tre	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di	
	urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da	
	spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24	
	(ventiquattro) ore prima dell'ora fissata.	
	Ove presenti tutti i consiglieri, non saranno necessarie le	
	formalità di convocazione.	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	

	ART. 27	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo	
	quanto per legge o per statuto è espressamente riservato	
	all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della	
	società cooperativa e sulle sue attività e formula i	
	regolamenti interni.	
	Potrà transigere e compromettere in arbitri amichevoli	
	compositori, concedere pegni, fideiussioni, consentire	
	trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza	
	l'estinzione del relativo credito garantito o intimato e	
	qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad	
	ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti	
	conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi	
	operazione presso gli Uffici del debito pubblico e presso	
	ogni altro ufficio pubblico o privato.	
	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato	
	a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o	
	privato, a nome e per conto della società cooperativa,	
	pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva	

	che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, anche temporanei, tutte le sue	
	attribuzioni spettano al vice presidente, designato	
	unitamente al presidente.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di	
	nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i	
	relativi mandati e procure.	
	L'eventuale compenso da attribuire al presidente del	
	Consiglio di Amministrazione sarà deliberato dall'assemblea	
	dei soci.	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ART. 29	
	La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, in sua assenza o impedimento al	
	Vicepresidente con funzioni di sostituto. La firma del	
	Vicepresidente costituisce di per sé stessa attestazione	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	DELEGHE	
	ART. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	

	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale (ove nominato),	
	almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dall'Organo Amministrativo.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti dei componenti.	
	L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può	
	nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti.	

	COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO	
	ART. 31	
	L'assemblea può nominare se obbligatorio per legge o per sua	
	volontà il Collegio Sindacale o un Sindaco Unico.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti	
	dall'art.2397 del codice civile.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	I Sindaci sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale o al sindaco unico può essere	
	attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	CONTROLLO CONTABILE	

	ART. 32	
	Il controllo contabile sulla società - ove obbligatorio per	
	legge - se non è attribuito al Collegio Sindacale o al	
	Sindaco Unico a norma dell'articolo precedente, è esercitato	
	da un revisore contabile o da una società di revisione	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il revisore contabile o la società di revisione sono	
	nominati dall'assemblea.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi sociali.	
	Il revisore contabile o la società incaricata del controllo	
	contabile:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione, nelle scritture	
	contabili, dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio (e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato) corrisponde alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è	
	conforme alle norme che lo disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	d'esercizio.	
	ART. 33	
	Con la cessazione della società, la somma che risulti	
	disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento	

	di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il	
	capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art.7 della	
	Legge 31.1.1992 n. 59, e gli utili spettanti ai soci - al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	DOMICILIAZIONE DEI SOCI	
	ART. 34	
	I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed	
	ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si	
	ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro	
	soci.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ART. 35	
	Normativa generale	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in	
	quanto compatibili, le disposizioni di legge sulle Società a	
	Responsabilità Limitata.	
	ART. 36	
	Normativa speciale	
	Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in	
	materia e in particolare quelle in materia di cooperative di	
	produzione e lavoro e la normativa in materia di cooperative	
	sociali e segnatamente la Legge 8 novembre 1991, n. 381	

[illegible]

[illegible]

[illegible]